



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 del 07-08-2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di agosto alle ore 15:45, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

CORBUCCI FRANCO	A	ANNIBALI MARCO	P
MEHELLI LINO	P	PAGNONI GIOVANNI	A
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P	BARTOLUCCI RANIERO	P
RUGGERI ALBERTO	P	GAMBINI MAURIZIO	A
SERAFINI ALCEO	P	PAGANELLI SANDRO	A
SCARAMUCCI FEDERICO	P	GUIDI MASSIMO	A
DE ANGELI EMANUELE	P	BONELLI ALFREDO	P
FELICI ENZO	P	FOSCHI ELISABETTA	A
SESTILI PIERO	P	CIAMPI LUCIA	P
ANDREANI FRANCESCO	A	SILVESTRINI LUCA	A
SALVETTI SUSANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 13 e assenti n. 8 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza il Signor RUGGERI ALBERTO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

FELICI ENZO
BARTOLUCCI RANIERO
CIAMPI LUCIA

In continuazione di seduta - n. 9 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Muci, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge;

Visto altresì il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI al quale il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto l'art.8 del D.L. n.16 del 02 marzo 2012 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n.44;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale, a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, all'articolo 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visto il comma 7 del medesimo articolo 13 del citato D.L. n.201/2011, con il quale viene abbassata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze con la possibilità di modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

Viste le importanti modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che sono state oggetto di approfondimento anche da parte del Ministero delle Finanze con propria Risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 e di seguito precisate:

1. è stata soppressa la riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011;
2. è stato riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Vista la propria precedente deliberazione n. 30 del 12.06.2012 avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria-determinazione misura delle aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2012";

Visti:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- il comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla Legge n. 64/2013 di conversione del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 il quale ha stabilito che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Ritenuto di confermare, per l'anno di imposta 2013 le aliquote e detrazioni previste per l'anno di imposta 2012

D E L I B E R A

1. **di confermare** per l'anno 2013 la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie imponibili	Aliquota totale
<u>Altri immobili</u>	0,95%
<u>Abitazione principale</u> dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.	0,40%
Detta aliquota si applica anche ai seguenti immobili: a) alla <u>casa coniugale del coniuge assegnatario</u> a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende assegnata a titolo di abitazione, unitamente alle pertinenze come sopra indicate;	

<p>b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <u>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente</u>, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>c) all'unità immobiliare posseduta dai <u>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato</u> a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.</p>	
<p>Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5 comma 2 e 3 della succitata legge. I soggetti aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito dal Comune, presso l'Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il fabbricato risulti locato per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno, anche con la stipula di due o più contratti di locazione, si dovrà applicare l'aliquota di base per tutto l'anno e non in proporzione ai mesi di locazione effettiva.</p>	<p>0,76%</p>

2. **di confermare** per l'anno 2013 la seguente misura della detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria:

	Fattispecie imponibili	detrazione
1	<p>Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.</p> <p>Detta detrazione si applica anche ai seguenti immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla casa coniugale del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende assegnata a titolo di abitazione, unitamente alle pertinenze come sopra indicate; b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 	<p>€ 200,00</p>
2	<p>Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (art.8 comma 4 del D.Lgs. n.504/92).</p>	<p>€ 200,00</p>

3. **di dare atto** altresì:

- che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10 del D.L. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - che la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00;
4. **di disporre la presentazione** da parte dei contribuenti interessati, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modello predisposto dal Comune, per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 3, da far pervenire all'Ufficio Protocollo o in alternativa all'Ufficio Tributi del Comune entro 30 giorni dalla registrazione;
 5. **di disporre, altresì, la presentazione**, da parte dei contribuenti interessati, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modello predisposto dal Comune, in relazione agli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati da far pervenire al Comune di Urbino, indicante gli immobili oggetto di agevolazione I.M.P. e a valere dal momento di consegna all'Ufficio Protocollo o in alternativa all'Ufficio Tributi del Comune;
 6. **di precisare** che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
 7. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si chiede di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.

'''

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Dirigente del Settore/Servizio AFF.INT.CULT.TUR., BRINCIVALLI ANGELO,
in data 31-07-2013, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 31-07-2013, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO		ANNIBALI MARCO	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	
SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole	GUIDI MASSIMO	
DE ANGELI EMANUELE	Favorevole	BONELLI ALFREDO	Contrario
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	Contrario
ANDREANI FRANCESCO		SILVESTRINI LUCA	
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11
totale voti contrari n. 2
totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO		ANNIBALI MARCO	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	

SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole	GUIDI MASSIMO	
DE ANGELI EMANUELE	Favorevole	BONELLI ALFREDO	Contrario
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	Contrario
ANDREANI FRANCESCO		SILVESTRINI LUCA	
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11

totale voti contrari n. 2

totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
RUGGERI ALBERTO



Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

6 SET. 2013

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO